



## DELIBERAZIONE n. 10/2025 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione congiunta al Condominio Villa Elisa, al Condominio La Vedretta, alla sig.ra Ialla Detassis ed al Condominio Chalets Belvedere di un'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine del suo utilizzo quale sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte", a Madonna di Campiglio, dall'1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2033.

Il giorno 23/01/2025 alle ore 20.30 nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

#### Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Simoni Cristian, Vicepresidente;
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele;
- > Leonardi Emanuela;
- > Bertolini Onorio.

Risultano assenti i signori: ----

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione congiunta al Condominio Villa Elisa, al Condominio La Vedretta, alla sig.ra Ialla Detassis ed al Condominio Chalets Belvedere di un'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine del suo utilizzo quale sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte", a Madonna di Campiglio, dall'1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2033.

Con contratto del 30 marzo 2017 la Comunità ha locato al Condominio Villa Elisa (p.ed. 665/1 C.C. Pinzolo) nonché ad altri soggetti un'area di circa 30 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine della realizzazione e del mantenimento di un sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte", a Madonna di Campiglio (pur transitando anche sulle contigue p.f. 4397/6 C.C. Pinzolo e p.f. 26/5 C.C. Ragoli II, entrambe di proprietà di un soggetto terzo). L'efficacia di tale contratto è cessata il 19 gennaio scorso e l'ultimo canone annuo pagato è stato di 119,61 €.

Nei mesi scorsi i soggetti di seguito elencati, solo in parte coincidenti con i conduttori del contratto sopra citato, hanno chiesto una nuova locazione della medesima area, volendo mantenere il sentiero in parola:

- il Condominio Villa Elisa, costituito dalla p.ed. 665/1 C.C. Pinzolo;
- il Condominio La Vedretta, costituito dalla p.ed. 2251 C.C. Pinzolo;
- > la sig.ra Ialla Detassis, proprietaria della p.ed. 1178 C.C. Pinzolo;
- il Condominio Chalets Belvedere, costituito dalla p.ed. 875 C.C. Pinzolo.

Considerato l'evidente vantaggio derivante a tali soggetti dall'utilizzo del sentiero, nel corso della trattativa informale è stato proposto agli stessi un significativo aumento del canone annuo di locazione rispetto a quello praticato nell'ambito del contratto sopra citato, come di seguito riepilogato, ed un periodo contrattuale di otto anni, dall'1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2033:

- > 1.500,00 € per il periodo dal 1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2026 (primo anno);
- > 1.500,00 € per il periodo dal 1 febbraio 2026 al 31 gennaio 2027 (secondo anno);
- > 2.000,00 € per il periodo dal 1 febbraio 2027 al 31 gennaio 2028 (terzo anno);
- > 2.000,00 € per il periodo dal 1 febbraio 2028 al 31 gennaio 2029 (quarto anno);
- > 2.000.00 € per il periodo dal 1 febbraio 2029 al 31 gennaio 2030 (quinto anno);
- > 2.000,00 € per il periodo dal 1 febbraio 2030 al 31 gennaio 2031 (sesto anno);
- > 2.500.00 € per il periodo dal 1 febbraio 2031 al 31 gennaio 2032 (settimo anno);
- > 3.000.00 € per il periodo dal 1 febbraio 2032 al 31 gennaio 2033 (ottavo anno).

Nei giorni scorsi tali condizioni sono state pienamente accettate (seppur informalmente) dai soggetti sopra indicati.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, inclusa la planimetria con l'esatta individuazione dell'area oggetto di locazione.

Considerata la localizzazione dell'area in parola (all'interno dell'abitato di Palù) e la sua limitatissima estensione rispetto al patrimonio silvo – pastorale della Comunità delle Regole sul C.C. Ragoli II, la locazione limita in modo del tutto marginale i diritti di uso civico dei regolieri: peraltro, poiché detta locazione comporterà l'utilizzo in via esclusiva dell'area da parte dei conduttori, risulta necessario sospendere il vincolo di uso civico per il periodo contrattuale. Ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Finanza Locale della P.A.T. in quanto tale periodo è inferiore a nove anni.

## IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- ➤ vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;

- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 28/2024 "Modifica del sistema di contabilità della Comunità delle Regole";
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in quanto il nuovo contratto di locazione avrà efficacia dll'1 febbraio 2025;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

- 1. di locare congiuntamente, per le motivazioni esposte in premessa, al Condominio Villa Elisa, al Condominio La Vedretta, alla sig.ra Ialla Detassis ed al Condominio Chalets Belvedere un'area di circa 30 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine del suo utilizzo quale sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte", a Madonna di Campiglio, dall'1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2033 (otto anni), stabilendo il canone di locazione come dettagliatamente indicato in premessa:
- 2. di approvare, a tal fine, lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (inclusa la relativa planimetria) e di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base di detto schema, autorizzando le modifiche marginali ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che tutte le spese di contratto saranno a carico del Condominio Villa Elisa;
- 3. di sospendere, per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sull'area oggetto di locazione per il periodo contrattuale, evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Finanza Locale della P.A.T. essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
- 4. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria della registrazione del contratto di locazione e della registrazione contabile dell'entrata derivante;
- 5. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, in quanto il nuovo contratto di locazione avrà efficacia dll'1 febbraio 2025;
- 6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 19, u.c., dello Statuto e dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

# alle delibni 10/2025 olel 23.01.2025 olel Comitato Areministratio

Madonna di Campiglio; b) che il Condominio Villa Elisa è costituito dalla p.ed. 665/1 C.C. Pinzolo, edificio situato nei pressi della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II di cui sopra; c) che il Condominio La Vedretta è costituito dalla p.ed. 2251 C.C. Pinzolo, edificio situato nei pressi della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II di cui sopra; d) che la sig.ra Ialla Detassis è proprietaria della p.ed. 1178 C.C. Pinzolo, edificio situato nei pressi della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II di cui sopra; e) che il Condominio Chalets Belvedere è costituito dalla p.ed. 875 C.C. Pinzolo, edificio situato nei pressi della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II di cui sopra; f) che, nei mesi scorsi, i tre condomini sopra indicati e la sig.ra Detassis hanno chiesto informalmente alla Comunità la locazione di un'area di 30 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine della realizzazione e del mantenimento di un sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte" (pur transitando anche sulle contigue p.f. 4397/6 C.C. Pinzolo e p.f. 26/5 C.C. Ragoli II, entrambe di proprietà di un soggetto terzo); g) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con la deliberazione n. 10/2025, ha approvato lo schema del presente contratto. Tutto ciò premesso e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue. art. 1 - Oggetto La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in locazione congiuntamente al Condominio Villa Elisa, al Condominio La Vedretta, alla sig.ra Ialla Detassis ed al Condominio Chalets Belvedere, che


pag. 2 di 8

shex.	CONTRACTOR NA OCCUPANTO NA OCCU	0
	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA	
<u>n</u> _	gennaio 2025, tra le parti di seguito indicate:	
>	Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	
	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.i.v.a.	
	00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana,	
	nato a Tione di Trento (TN) il 22 febbraio 1972, di seguito indicata anche	
	solo come "Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato	
	Amministrativo n. 10/2025;	
>	Condominio Villa Elisa, con sede a Pinzolo (TN), Frazione Madonna di	
	Campiglio, Via Campanil Basso n. 30, c.f. 95015640220, legalmente	
	rappresentato dall'Amministratore sig. Raffaele Piazzola, nato a	
	;	
>	Condominio La Vedretta, con sede a Pinzolo (TN), Frazione Madonna	
	di Campiglio, Via Campanil Basso n. 29/31/33, c.f. 95021640222,	
	legalmente rappresentato dall'Amministratore sig. Flavio Depretto, nato a	
	;	
>		
	, Vian, c.f;	
>	Condominio Chalets Belvedere, con sede a Pinzolo (TN), Frazione	
	Madonna di Campiglio, Via Campanil Basso n. 23, c.f. 95019020221,	
	legalmente rappresentato dall'Amministratore sig. Raffaele Piazzola, nato	
	a(_)il	
	Premesso:	
a)	che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria della p.f.	
	26/2 C.C. Ragoli II, costituito da un'area boscata situata nell'abitato di	
	pag. 1 di 8	

accettano, l'area di circa 30 m² della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II individuata nella		dell'area non potrà essere esteso a soggetti terzi, nemmeno parzialmente o	
planimetria allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale,		temporaneamente.	
per il periodo dall'1 febbraio 2025 al 31 gennaio 2033 (otto anni) ed al fine		Inoltre, i conduttori non potranno sublocare l'area, anche solo parzialmente,	
del suo utilizzo quale sentiero di accesso diretto alla pista da sci "Grotte", a	ı	né potranno cedere a terzi il presente contratto.	
Madonna di Campiglio (pur transitando anche sulle contigue p.f. 4397/6 C.C.		Al fine di impedire l'utilizzo dell'area da parte di soggetti terzi non	
Pinzolo e p.f. 26/5 C.C. Ragoli II, entrambe di proprietà di un soggetto terzo).		autorizzati, in corrispondenza di entrambi gli accessi del sentiero in parola i	
Alla scadenza del termine finale sopra indicato la locazione cesserà senza	ı	conduttori, a proprie cura e spese, dovranno installare un cancello di chiusura,	
bisogno di alcuna disdetta né potrà essere prorogata o rinnovata tacitamente.		alto almeno 1,00 m, nonché affiggere un cartello con l'indicazione "Proprietà	
I conduttori, congiuntamente o anche singolarmente, potranno recedere dal		privata – Divieto di transito alle persone non autorizzate" (o dicitura similare).	
presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con posta		Il transito sull'area dovrà avvenire esclusivamente a piedi, ossia né con gli sci	
elettronica certificata. Il recesso di tutti i conduttori senza preavviso		né con biciclette od altri mezzi (meccanici, animali o di altro tipo).	100000000000000000000000000000000000000
comporterà, per i conduttori medesimi, l'obbligo di pagare alla Comunità la		Tutte le manutenzioni dell'area, sia ordinarie che straordinarie, dovranno	
frazione di canone corrispondente al periodo di mancato preavviso.		essere effettuate a cura e spese dei conduttori: in particolare, dovranno essere	
In caso di rilascio tardivo dell'area al termine della locazione i conduttori	i	mantenuti in buono stato manutentivo i gradini ed i parapetti attualmente	
dovranno corrispondere alla Comunità, oltre al canone relativo al periodo di	i	presenti sul sentiero in parola. Inoltre, nel periodo invernale, dovrà essere	
ritardo, una penale giornaliera di 50,00 € (cinquanta virgola zerozero euro).	)	posta particolare attenzione nello sgombero della neve e nella rimozione del	
restando salva la possibilità, per la Comunità, di chiedere in sede		ghiaccio dal medesimo sentiero, al fine di ridurre il rischio di caduta delle	
giurisdizionale il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.		persone in transito.	
In ogni caso, resterà salvo il diritto della Comunità di agire in giudizio per		La violazione dei divieti o il mancato adempimento degli oneri sopra previsti	e en
ottenere il rilascio coattivo dell'area oggetto di locazione.		a carico dei conduttori costituirà clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.	·
art. 2 – Condizioni di utilizzo dell'area		1456 Cod.Civ., di cui potrà valersi la Comunità.	- Lave way.
L'area oggetto di locazione potrà essere utilizzata esclusivamente per lo scopo	0	art. 3 – Canone	
sopra indicato (ossia quale sentiero di accesso diretto alla pista da sc	i	Il canone di locazione è così stabilito dalle parti, di comune accordo:	www.dodored **** PANAP
"Grotte") e solo dai proprietari, conduttori ed ospiti delle unità immobiliar	i	> 1.500,00 € (millecinquecento virgola zero zero euro) per il periodo dall'1	· ·
incluse nelle p.ed. 665/1, 1178, 2251 e 875 C.C. Pinzolo: pertanto, l'utilizzo		febbraio 2025 al 31 gennaio 2026 (primo anno);	Marketon
pag. 3 di 8		pag. 4 di 8	

.	
➤ 1.500,00 € (millecinquecento virgola zero zero euro) per il periodo dall'1	Il mancato pagamento di due canoni annui, anche non consecutivi, costituirà
febbraio 2026 al 31 gennaio 2027 (secondo anno);	clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ., di cui potrà
> 2.000,00 € (duemila virgola zero zero euro) per il periodo dall'1 febbraio	valersi la Comunità.
2027 al 31 gennaio 2028 (terzo anno);	art. 4 – Innovazioni e manutenzioni
> 2.000,00 € (duemila virgola zero zero euro) per il periodo dall'1 febbraio	I conduttori dovranno custodire e conservare l'area oggetto di locazione
2028 al 31 gennaio 2029 (quarto anno);	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.
➤ 2.000,00 € (duemila virgola zero zero euro) per il periodo dall'1 febbraio	I conduttori non potranno apportare alcuna modifica o innovazione all'area,
2029 al 31 gennaio 2030 (quinto anno);	anche se migliorativa, senza il preventivo consenso scritto della Comunità. Le
> 2.000,00 € (duemila virgola zero zero euro) per il periodo dall'1 febbraio	modifiche e innovazioni che saranno eseguite con l'autorizzazione della
2030 al 31 gennaio 2031 (sesto anno);	Comunità potranno essere da questa ritenute senza obbligo di corrispondere
> 2.500,00 € (duemilacinquecento virgola zero zero euro) per il periodo	alcun indennizzo o compenso ai conduttori i quali vi rinunciano sin d'ora.
dall'1 febbraio 2031 al 31 gennaio 2032 (settimo anno);	art, 5 – Responsabilità
> 3.000,00 € (tremila virgola zero zero euro) per il periodo dall'1 febbraio	I conduttori saranno responsabili di eventuali danni all'area oggetto di
2032 al 31 gennaio 2033 (ottavo anno).	locazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spandimento sul
I canoni annui sopra indicati dovranno essere pagati dal Condominio Villa	terreno di sostanze inquinanti) per colpa propria o delle persone autorizzate ad
Elisa, per conto di tutti i conduttori, mediante bonifico bancario sul conto	utilizzarla.
corrente della Comunità in un'unica rata, scadente il 28 febbraio di ogni anno	Inoltre, i conduttori saranno ritenuti solidalmente responsabili di tutti i danni
compreso nel periodo contrattuale. Il Condominio Villa Elisa chiederà agli	derivati a terzi in ragione dell'utilizzo dell'area: pertanto, i conduttori
altri conduttori il rimborso pro quota del canone annuo di volta in volta	sollevano e rendeno indenne sin d'ora la Comunità da ogni reclamo o
dovuto alla Comunità delle Regole.	molestia, anche giudiziaria, che potrà pervenire da terzi i quali saranno o si
Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione	riterranno danneggiati in conseguenza di detto utilizzo. In tal senso il
comporterà, per il conduttore, il pagamento sulle somme non pagate di un	Condominio Villa Elisa, per conto di tutti i conduttori, entro il 31 marzo 2025,
interesse di mora pari all'Euribor 360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui	dovrà presentare alla Comunità una polizza assicurativa per la copertura della
avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, maggiorato di uno spread del	responsabilità civile verso terzi contenente espressamente (anche con un atto
2,00%, senza necessità di costituzione in mora.	integrativo) il riferimento all'area oggetto di locazione, con un massimale non
pag. 5 di 8	pag. 6 di 8

inferiore a 300.000,00 € per sinistro.	
art. 6 – Spese contrattuali e disposizioni finali	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti, come sopra costituite, dichiarano di
Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate a cura della	approvare specificamente gli articoli di seguito indicati: "art. 1 - Oggetto",
Comunità per l'intera durata contrattuale, con spese (imposte di registro e di	"art. 2 - Condizioni di utilizzo dell'area", "art. 3 - Canone" ed "art. 5 -
bollo) a totale carico del Condominio Villa Elisa: pertanto, successivamente	Responsabilità".
alla registrazione quest'ultimo dovrà rimborsare tali spese alla Comunità.	Comunità delle Regole di Spinale e Manez
Tutte le comunicazioni tra le parti formalmente previste nel presente contratto	Il Presidente – Luca Cerana
dovranno avvenire con posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:	
> per la Comunità: regolespinalemanez@pec.it;	Condominio Villa Elisa Condominio La Vedretta
> per i conduttori: raffaele.piazzola@geopec.it.	L'Amministratore – Raffaele Piazzola L'Amministratore – Flavio Depretto
Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	·
foro di Trento.	Condominio Chalets Belvedere
Per quanto non previsto nel presente contratto e nei relativi allegati le parti	sig.ra Ialla Detassis L'Amministratore – Raffaele Piazzola
faranno riferimento alle norme sui contratti agrari, alle disposizioni del	
Codice Civile e agli usi e consuetudini locali, in quanto applicabili.	
Letto, confermato e sottoscritto.	
Comunità delle Regole di Spinale e Manez	
Il Presidente – Luca Cerana	
Condominio Villa Elisa Condominio La Vedretta	
L'Amministratore – Raffaele Piazzola L'Amministratore – Flavio Depretto	
Condominio Chalets Belvedere	
sig.ra Ialla Detassis L'Amministratore – Raffaele Piazzola	
pag. 7 di 8	pag. 8 di 8



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Daniele Bolza



Il Segretario Giuseppe Stefani

dott. Giuseppe Stefani '

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

1. la presente deliberazione è esecutiva dal 23/01/2025, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 27/01/2025 al 06/02/2025.